



## POLITECNICO DI MILANO

### LA RETTRICE

**VISTO** il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato”;

**VISTO** il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

**VISTO** il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;

**VISTA** la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

**VISTA** la Legge 30.11.1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”;

**VISTA** la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

**VISTA** la Legge 27.12.1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

**VISTA** la Legge 03.07.1998 n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e in particolare l’art.4 – comma 3;

**VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;

**VISTA** la Legge 31.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**VISTA** la Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il D.L. 30.12.2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni in Legge 25.02.2016, n. 21;

**VISTA** la Legge 20.05.2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

**VISTO** il D.L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare l’Art- 19 “Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;

**VISTA** la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 novembre 2022 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IRPEF - regime fiscale applicabile alle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream – art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR”;

**VISTO** il D.M. 02.05.2024, n. 639 "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";

**VISTO** lo Statuto del Politecnico di Milano;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;

**ACQUISITE** le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 Gennaio 2025 e 27 gennaio 2025 in ordine all'emanazione del Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 03.07.1998, n. 210;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 03.07.1998, n. 210;

## **DECRETA**

### **Art.1**

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 03.07.1998 n. 210, il cui testo è parte integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA,  
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 03.07.1998, N. 210**

**Sommario**

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	4
ART. 2 - Tipologia delle borse.....	4
ART. 3 - Borse di studio per attività di ricerca post laurea .....	4
ART. 4 - Borse di studio per attività di ricerca post-laurea magistrale .....	4
Art. 5 - Attivazione borse.....	5
Art. 6 - Compiti e responsabilità.....	5
ART. 7 - Procedure di selezione .....	6
ART. 8 - Commissioni giudicatrici.....	6
ART. 9 - Modalità di partecipazione alle selezioni .....	7
ART. 10 - Incompatibilità.....	7
ART. 11 - Conferimento delle borse e compiti dei borsisti.....	8
ART. 12 - Termini per le procedure di selezione e inizio attività .....	8
ART. 13 - Proroga delle borse.....	9
ART. 14 - Trattamento di missione .....	9
ART. 15 - Rinuncia e Revoca della borsa.....	9
ART. 16 - Casi di revoca della borsa da parte del Politecnico.....	9
ART. 17 - Sospensione attività.....	10
ART. 18 - Trattamento assicurativo .....	10
ART. 19 - Entrata in vigore .....	10

### **ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 03.07.1998, n. 210, di seguito denominate borse.
- 2) Le borse sono finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese, senza oneri finanziari per l'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
- 3) Le borse sono conferite dai Dipartimenti del Politecnico di Milano e sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

### **ART. 2 - Tipologia delle borse**

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, possono essere attivate le seguenti tipologie di borse:
  - borse di studio per attività di ricerca post laurea;
  - borse di studio per attività di ricerca post laurea magistrale.

### **ART. 3 - Borse di studio per attività di ricerca post laurea**

- 1) Le borse di cui al presente articolo hanno una durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi e sono prorogabili.
- 2) La durata totale delle borse di cui al presente articolo, comprensiva di eventuali proroghe, non dovrà comunque superare il limite di 2 anni.
- 3) Possono beneficiare delle borse previste dal presente articolo i cittadini italiani o stranieri in possesso della laurea oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione giudicatrice.
- 4) La titolarità delle borse è compatibile con lo status di studente magistrale.
- 5) Le borse di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.
- 6) L'importo delle borse è stabilito in ragione degli obiettivi e delle attività indicate nel programma di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile di Euro 600 (seicento) ed un massimo di Euro 1000 (mille).
- 7) Le borse sono corrisposte al beneficiario in rate mensili. In caso di revoca o rinuncia anticipata ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, l'importo della borsa sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dai borsisti.
- 8) Il titolare della borsa può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto della borsa e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con la borsa nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

### **ART. 4 - Borse di studio per attività di ricerca post-laurea magistrale**

- 1) Le borse di cui al presente articolo hanno una durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi e sono prorogabili.
- 2) La durata totale delle borse di cui al presente articolo, comprensiva di eventuali proroghe non dovrà comunque superare il limite di 4 anni.

- 3) Possono beneficiare delle borse previste dal presente articolo i cittadini italiani o stranieri in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione giudicatrice.
- 4) Le borse di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.
- 5) L'importo delle borse è stabilito in ragione degli obiettivi e delle attività indicate nel programma di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile di Euro 1000 (mille) ed un massimo di Euro 2200 (duemiladuecento).
- 6) Le borse sono corrisposte al beneficiario in rate mensili. In caso di revoca o rinuncia anticipata ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, l'importo della borsa, sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dai borsisti.
- 7) Il titolare della borsa può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto della borsa e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con la borsa nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

#### **Art. 5 - Attivazione borse**

- 1) I Dipartimenti deliberano le attivazioni di conferimento delle borse, di cui al presente Regolamento, relativamente a specifici programmi di ricerca autofinanziati.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a) la tipologia della borsa ed il numero delle borse;
  - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività;
  - c) il Gruppo Scientifico Disciplinare;
  - d) il Responsabile della ricerca;
  - e) i requisiti curriculari minimi che i borsisti deve possedere per svolgere l'attività di ricerca.
  - f) i criteri indicati di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
  - g) la data presunta di inizio attività;
  - h) l'importo e la durata della borsa;
  - i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo della borsa.
- 3) Nel caso in cui il finanziamento della borsa sia a carico di fondi disponibili presso i Poli territoriali, il Consiglio del Dipartimento interessato potrà dare corso alle delibere necessarie per l'emissione del bando a seguito della richiesta deliberata dal Polo.
- 4) Il bando deve indicare la tipologia, il numero delle borse, la durata e l'importo, il Dipartimento, il titolo e la descrizione del programma di ricerca, il Gruppo Scientifico Disciplinare, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi nonché, i requisiti curriculari, il termine per la presentazione delle domande e la data di effettuazione del colloquio.
- 5) Il bando sarà pubblicato, per almeno 20 giorni, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito Dipartimentale.

#### **Art. 6 - Compiti e responsabilità**

- 1) Il Responsabile della ricerca:
  - a) attiva la richiesta di bando con indicazione dei relativi finanziamenti e di ogni elemento utile ai fini dell'emanazione dello stesso;
  - b) provvede alla richiesta di proroga delle borse;
  - c) è responsabile dell'attività di ricerca nell'ambito della quale i borsisti deve svolgere la ricerca e ne verifica l'attività;

- d) può presiedere la Commissione giudicatrice;
  - e) redige il parere che accompagna la relazione finale dei borsisti comprensivo di un giudizio sull'attività svolta;
  - f) redige la relazione motivata nei casi previsti di revoca della borsa da parte del Politecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del presente Regolamento;
  - g) valida la richiesta di sospensione presentata dai borsisti ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Regolamento.
- 2) Il Consiglio del Dipartimento o la Giunta di Dipartimento qualora delegata allo scopo:
- a) Approva il bando;
- 3) Il Direttore di Dipartimento:
- a) emana i bandi e reitera i bandi andati deserti;
  - b) nomina le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
  - c) approva gli atti delle procedure di selezione;
  - d) emana i decreti di esclusione dei candidati dalle procedure di selezione;
  - e) conferisce le borse di cui al presente Regolamento;
  - f) contesta al borsista le incompatibilità indicate nel successivo art. 10
  - g) dispone la revoca della borsa nei casi previsti dal presente Regolamento.
- 4) L'Amministrazione del Dipartimento:
- a) provvede alla pubblicazione dei bandi;
  - b) predispone la documentazione per le Commissioni giudicatrici;
  - c) verifica la correttezza degli atti;
  - d) garantisce l'erogazione delle borse ai beneficiari;
  - e) predispone la lettera di accettazione delle borse da far sottoscrivere ai borsisti.
- 5) Il Responsabile Gestionale del Dipartimento:
- a) approva le richieste di proroga delle borse;
  - b) approva le richieste di proroga della scadenza delle borse a seguito di sospensione ai sensi dell'art. 17, comma 1 del presente Regolamento.

#### **ART. 7 - Procedure di selezione**

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, integrata da un colloquio in modalità telematica.
- 2) I criteri di valutazione che la Commissione giudicatrice deve utilizzare nelle procedure sono:
  - a) pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - b) coerenza e congruenza del profilo complessivo del candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - c) attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - d) colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.
- 3) I candidati dovranno sostenere il colloquio telematico utilizzando strumenti informatici audio-video che consentano di verificare con certezza la loro identità.

#### **ART. 8 - Commissioni giudicatrici**

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
- 2) Non possono far parte della Commissione:
  - a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
  - b) coloro che abbiano con i candidati e con gli altri Componenti della Commissione stessa, un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di

unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76;

- c) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- 3) La nomina della Commissione giudicatrice, con provvedimento del Direttore del Dipartimento interessato, è pubblicata all'Albo Ufficiale del Politecnico di Milano.
  - 4) Ricevute le domande di partecipazione, ogni Componente della Commissione verifica che tra i componenti stessi e con i candidati non sussistano situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
  - 5) È compito della Commissione giudicatrice stilare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato, formulando un giudizio motivato.  
In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
  - 6) I verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, sono pubblici e devono essere trasmessi all'Amministrazione del Dipartimento che provvederà a predisporre l'approvazione degli atti e la documentazione utile al conferimento delle borse.
  - 7) La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.
  - 8) La graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei è pubblicata all'Albo Ufficiale del Politecnico di Milano.
  - 9) La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.
  - 10) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
  - 11) La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.

#### **ART. 9 - Modalità di partecipazione alle selezioni**

- 1) Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini stabiliti dai bandi, corredate dal curriculum scientifico-professionale. Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici, un massimo di 3 pubblicazioni o prodotti scientifici attestati.
- 2) Non è previsto un contributo per la partecipazione alle selezioni previste dal presente Regolamento;
- 3) Le borse non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

#### **ART. 10 - Incompatibilità**

- 1) Non è consentito il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per:
  - le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari della borsa;
  - le borse per il diritto allo studio universitario, comprese quelle destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrali, che non interferiscano con l'attività di ricerca finanziata dalla borsa.
- 2) Il titolare della borsa non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano.
- 3) Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore Ordinario o Associato afferente al Dipartimento che ha emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

- 4) Le borse di studio per attività di ricerca non sono compatibili con i rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

#### **ART. 11 - Conferimento delle borse e compiti dei borsisti**

- 1) Le borse sono conferite entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti.
- 2) L'Amministrazione del Dipartimento, sentito il Responsabile della Ricerca, invia ai borsisti l'atto di accettazione della borsa, nonché quello relativo a eventuali proroghe, da sottoscrivere entro il termine perentorio stabilito nella relativa comunicazione. La mancata sottoscrizione entro tale termine comporta la decadenza dal diritto.
- 3) I borsisti dovranno iniziare l'attività secondo le modalità indicate nell'atto di accettazione della Ricerca. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
- 4) I borsisti svolgono l'attività di ricerca sotto la direzione del Responsabile della ricerca. Qualora il Responsabile della ricerca ritenga che l'attività del borsista non proceda correttamente, dovrà formalmente contestare l'inadempienza al borsista stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile della ricerca richiederà una valutazione dell'attività al Direttore di Dipartimento. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del borsista e comporterà la revoca della borsa da parte del Politecnico di Milano.
- 5) Alla conclusione della borsa, i borsisti devono presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca.
- 6) In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'erogazione di una nuova borsa.

#### **ART. 12 - Termini per le procedure di selezione e inizio attività**

- 1) In base alla complessità delle procedure di attivazione e di selezione, i relativi procedimenti devono concludersi non oltre i 180 giorni decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sino all'inizio dell'attività dei borsisti.
- 2) Eventuali differimenti di inizio dell'attività oltre i 180 giorni sopra citati, sono consentiti esclusivamente per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di ricerca scientifica da parte dei cittadini extra-comunitari o per motivate esigenze dichiarate dal Direttore di Dipartimento interessato.
- 3) Qualora non fossero rispettati i termini di cui sopra la borsa sarà annullata e l'importo recuperato.
- 4) Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non dichiarasse vincitori oppure in assenza di concorrenti, la borsa potrà essere ribandita entro 60 giorni dalla scadenza del bando precedente.
- 5) Nel caso di mancato inizio di attività del vincitore entro i termini stabiliti dal bando o per propria espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procede entro 30 giorni al conferimento della borsa secondo l'ordine della graduatoria stessa. I 30 giorni decorrono dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.
- 6) Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, in presenza di motivate ulteriori esigenze scientifiche, il Responsabile della ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione di ulteriori borse di studio per attività di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine la graduatoria cessa di avere validità.
- 7) Nei casi previsti al precedente comma 5, in assenza di altri idonei in graduatoria, la borsa può essere ribandita per lo stesso progetto entro 30 giorni, con decorrenza dalla data di mancato inizio dell'attività del vincitore o dalla data di espressa rinuncia.

### **ART. 13 - Proroga delle borse**

- 1) Le borse possono essere prorogate, per massimo due volte, su richiesta del Responsabile della ricerca, previa approvazione del Responsabile Gestionale del Dipartimento.
- 2) La richiesta dovrà indicare gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo della proroga della borsa.
- 3) La proroga avverrà alle medesime condizioni economiche della borsa originaria.
- 4) La durata della proroga non potrà essere inferiore a un mese e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva come indicato agli artt. all'art. 3 e 4 del presente Regolamento.
- 5) L'interessato dovrà sottoscrivere l'atto di accettazione della proroga, entro il termine perentorio che verrà comunicato dall'Amministrazione del Dipartimento a pena di decadenza del diritto.

### **ART. 14 - Trattamento di missione**

- 1) Il trattamento di missione del titolare di borse ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli della Struttura ospitante, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

### **ART. 15 - Rinuncia e Revoca della borsa**

- 1) Il borsista può rinunciare alla borsa assegnata prima della scadenza mediante comunicazione scritta da trasmettere al Politecnico con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2) Il Politecnico può revocare la borsa assegnata prima della scadenza nei casi di cui all'art. 16 che segue con comunicazione scritta da trasmettere al borsista con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 3) In caso di mancato preavviso da parte del borsista, il Politecnico di Milano ha il diritto di trattenere o recuperare dalla borsa un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato, salva autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento interessato ad accogliere un termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.
- 4) I fondi non utilizzati per la borsa vengono reintegrati.
- 5) La revoca della borsa da parte del Politecnico di Milano è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

### **ART. 16 - Casi di revoca della borsa da parte del Politecnico**

- 1) La revoca della borsa può essere formalizzata dal Politecnico con decreto del Direttore del Dipartimento interessato nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui il borsista non adempia agli obblighi di cui all'art. 10 del presente Regolamento in tema di incompatibilità;
  - b) nel caso in cui il borsista non adempia agli obblighi di cui all'art. 11, comma 3, del presente Regolamento, ove non inizi l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca;
  - c) nel caso di valutazione negativa del Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del presente Regolamento;
  - d) nel caso in cui il borsista comprometta l'assolvimento dell'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente Regolamento;
  - e) nel caso in cui il borsista non adempia ad ogni ulteriore diverso obbligo espressamente previsto dalla borsa.
- 2) In caso di revoca, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività effettivamente prestato dal borsista.
- 3) Il borsista che sia incorso in una delle incompatibilità previste è tenuto a restituire i ratei della borsa eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

#### **ART. 17 - Sospensione attività**

- 1) La sospensione delle attività di ricerca è consentita esclusivamente per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, su richiesta motivata dell'interessato. Tale richiesta dovrà essere validata dal Responsabile della ricerca ed approvata dal Responsabile Gestionale. In caso di approvazione, la borsa sarà interrotta per il periodo di sospensione e potrà essere prorogata per una durata pari o inferiore a quella della sospensione, a condizione che il Responsabile della ricerca dichiari il perdurare dell'interesse scientifico del progetto.
- 2) Qualora il borsista interrompa le proprie attività di ricerca senza l'approvazione prevista al comma 1 e tale interruzione, a giudizio del Responsabile della ricerca, comprometta il regolare svolgimento delle attività previste dalla borsa, il Direttore di Dipartimento potrà disporre la revoca della borsa da parte del Politecnico di Milano.

#### **ART. 18 - Trattamento assicurativo**

- 1) Il Politecnico di Milano garantisce ai borsisti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività di ricerca svolte nell'ambito della borsa, con oneri a carico degli appositi fondi di bilancio dell'Ateneo.
- 2) Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei borsisti, per ciascun anno solare verrà trattenuto dall'importo della borsa il premio assicurativo della polizza "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate".

#### **ART. 19 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 01/03/2025 ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

LA RETTRICE  
Prof.ssa Donatella Sciuto

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*